

marca da bollo  
€ 16,00

Al Comune di Mirano – Area 3  
Servizio Pianificazione e Gestione Opere Stradali  
PUT e PUM

Mirano, .....

**OGGETTO: DOMANDA PER IL RILASCIO O LA VOLTURAZIONE DELL' AUTORIZZAZIONE DI PASSO CARRABILE AI SENSI DELL'ART. 22 DEL D.LGS.VO 30/04/1992 N. 285 – NUOVO CODICE DELLA STRADA.**

Il/La sottoscritto/a .....  
nato/a ..... il ..... domicilio in .....  
Via ..... n. .... telefono .....  
codice fiscale/partita IVA .....

- proprietario/a dell'immobile sito in Mirano Via ..... n. ....  
 amministratore del condominio ..... sito in Mirano  
Via ..... n. ....  
 rappresentante legale della ditta/società ..... titolare dell'immobile  
sito in Mirano Via ..... n. ....

**comunica che gli estremi dei provvedimenti edilizi in virtù dei quali è stato realizzato l'accesso relativo all'immobile sopradescritto (DIA/SCIA/Permesso di Costruire/altro - oppure - opera antecedente l'anno 1964) sono i seguenti:** .....

**CHIEDE**

- il rilascio dell'autorizzazione di passo carrabile e relativa tabella segnaletica  
 il cambio di intestazione dell' autorizzazione n. .... del .....  
relativamente a:  
 n. .... passo carrabile di larghez. m. lineari ..... in Via ..... n. ....  
ad uso:     Residenziale/direzionale                       Attività produttiva / commerciale  
di tipo:     con antistante marciapiede o altro             a raso o a filo manto stradale  
ubicazione:  centro abitato     extraurbana

firma del richiedente .....

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", si fa presente che il Servizio Pianificazione e Gestione Opere Stradali PUT e PUM del Comune può utilizzare i dati contenuti nelle autocertificazioni presentate esclusivamente in relazione allo sviluppo del procedimento amministrativo per cui essi sono forniti e per gli adempimenti amministrativi ad esso conseguenti. Si evidenzia, quindi, che le attività comportanti il trattamento dei dati conferiti sono svolte per conseguire finalità istituzionali in materia di lavori pubblici e per finalità strettamente connesse; che il trattamento dei dati è effettuato con strumenti cartacei ed informatici da parte del citato Servizio; che il conferimento dei dati è obbligatorio per il procedimento amministrativo in argomento e che in qualunque momento l'interessato ha diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione e la cancellazione ai sensi dell'art. 7 del citato D.Lgs. 196/2003. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Mirano; responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente dell'Area 3 Ing. Roberto Lumine.

**Si allega alla presente: (vedere pag. seguente)**

- 1) copia documento di riconoscimento del richiedente;
- 2) ulteriore marca da bollo da € 16,00;
- 3) copia atto di titolarità sull'immobile del richiedente;
- 4) documentazione fotografica (2 foto da angolazioni opposte);
- 5) elaborato grafico comprendente: planimetria in scala 1:2000 – planimetria in scala 1:200 con individuazione passo carraio ed indicazione della larghezza stradale;
- 6) attestazione versamento di Euro 25,82 (L. 50.000) sul C.C.P. n: 15404304 intestato a Comune di Mirano - Servizio Tesoreria (oppure bonifico alla Tesoreria Comunale c/o Banco Popolare IBAN: IT430 05034 36190 00000010000)  
causale: rimborso spese fornitura tabella autorizzativa  
Passo Carrabile Anno \_\_\_\_\_

**L'Autorizzazione e la tabella potranno essere ritirate presso il MultiSportello comunale in Via Bastia Fuori 54, nei seguenti orari:**

**- lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8.30 alle 13.00;**

**- martedì e giovedì dalle ore 8.30 alle 13.00 e dalle ore 15.00 alle 17.00.**

**Si riporta quanto previsto dal D.P.R. 16/12/1992 N. 495 – Regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada**

...

**Art. 46. - Accessi nelle strade urbane. Passo carrabile**

1. La costruzione dei passi carrabili è autorizzata dall'ente proprietario della strada nel rispetto della normativa edilizia e urbanistica vigente.

2. Il passo carrabile deve essere realizzato osservando le seguenti condizioni:

a) deve essere distante almeno 12 metri dalle intersezioni e, in ogni caso, deve essere visibile da una distanza pari allo spazio di frenata risultante dalla velocità massima consentita nella strada medesima;

b) deve consentire l'accesso ad un'area laterale che sia idonea allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli;

c) qualora l'accesso alle proprietà laterali sia destinato anche a notevole traffico pedonale, deve essere prevista una separazione dell'entrata carrabile da quella pedonale.

3. Nel caso in cui i passi carrabili, come definiti dall'articolo 3, comma 1, punto 37) del codice, rientrino nella definizione dell'articolo 44, comma 4, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nella zona antistante gli stessi vige il divieto di sosta, segnalato con l'apposito segnale di cui alla figura II.78. In caso contrario, il divieto di sosta nella zona antistante il passo medesimo ed il posizionamento del relativo segnale, sono subordinati alla richiesta di occupazione del suolo pubblico che, altrimenti, sarebbe destinato alla sosta dei veicoli, in conformità a quanto previsto dall'articolo 44, comma 8, del citato decreto legislativo n. 507 del 1993.

4. Qualora l'accesso dei veicoli alla proprietà laterale avvenga direttamente dalla strada, il passo carrabile oltre che nel rispetto delle condizioni previste nel comma 2, deve essere realizzato in modo da favorire la rapida immissione dei veicoli nella proprietà laterale.

L'eventuale cancello a protezione della proprietà laterale dovrà essere arretrato allo scopo di consentire la sosta, fuori della carreggiata di un veicolo in attesa di ingresso. Nel caso in cui, per obiettive impossibilità costruttive o per gravi limitazioni della godibilità della proprietà privata, non sia possibile arretrare gli accessi, possono essere autorizzati sistemi di apertura automatica dei cancelli o delle serrande che delimitano gli accessi. È consentito derogare dall'arretramento degli accessi e dall'utilizzo dei sistemi alternativi nel caso in cui le immissioni laterali avvengano da strade senza uscita o comunque con traffico estremamente limitato, per cui le immissioni stesse non possono determinare condizioni di intralcio alla fluidità della circolazione.

5. È consentita l'apertura di passi carrabili provvisori per motivi temporanei quali l'apertura di cantieri o simili. In tali casi devono essere osservate, per quanto possibile, le condizioni di cui al comma 2. Deve in ogni caso disporsi idonea segnalazione di pericolo allorché non possono essere osservate le distanze dall'intersezione.

6. I comuni hanno la facoltà di autorizzare distanze inferiori a quelle fissate al comma 2, lettera a), per i passi carrabili già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, nel caso in cui sia tecnicamente impossibile procedere all'adeguamento di cui all'articolo 22, comma 2, del codice.